

Dispositivo

- 1) *La decisione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) del 30 giugno 2016 recante rigetto della domanda della sig.ra Chantal Hebberecht di prorogare di un anno la sua assegnazione quale capo delegazione dell'Unione europea in Etiopia è annullata.*
- 2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*
- 3) *Il SEAE è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 249 del 31.7.2017.

Sentenza del Tribunale 29 novembre 2018 — Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Bee Fee Group (LV POWER ENERGY DRINK)

(Causa T-372/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo LV POWER ENERGY DRINK — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore LV — Impedimento alla registrazione relativo — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] — Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001] — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001) — Decisioni anteriori dell'EUIPO che riconoscono la notorietà di un marchio anteriore»]

(2019/C 44/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Louis Vuitton Malletier (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Bee-Fee Group Ltd (Nicosia, Cipro) (rappresentante: L. Karpierz, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 marzo 2017 (procedimento R 906/2016-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Louis Vuitton Malletier e la Bee-Fee Group.

Dispositivo

- 1) *La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 marzo 2017 (procedimento R 906/2016-4) è annullata.*
- 2) *L'EUIPO supporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Louis Vuitton Malletier.*

3) *La Bee-Fee Group Ltd* sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla *Louis Vuitton Malletier*.

⁽¹⁾ GU C 256 del 7.8.2017.

Sentenza del Tribunale 29 novembre 2018 — Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE)

(Causa T-373/17) ⁽¹⁾

[«**Marchio dell'Unione europea — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore LV — Impedimento alla registrazione relativo — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001) — Decisioni anteriori dell'EUIPO che riconoscono la notorietà di un marchio anteriore»]**

(2019/C 44/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Louis Vuitton Malletier (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Fulia Trading Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: L. Karpierz, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 marzo 2017 (procedimento R 1567/2016-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Louis Vuitton Malletier e la Fulia Trading.

Dispositivo

- 1) *La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 marzo 2017 (procedimento R 1567/2016 4)) è annullata.*
- 2) *L'EUIPO sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Louis Vuitton Malletier.*
- 3) *Fulia Trading Ltd sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Louis Vuitton Malletier.*

⁽¹⁾ GU C 256 del 7.8.2017.